

**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**  
**RICORSO EX ART. 414 c.p.c**

**con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 150 e ss. c.p.c.**  
**ai controinteressati**

**Ill.mo Sig. G.d.L.**

**RICORRE** il sig. Nunzio Amato nato ad Acerra (NA) il 23.10.1996 res.te in Cicciano (NA) alla via Capolongo, 9 C.F. MTANNZ96R23A024W ai fini del presente procedimento in ogni fase e grado rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W ed elett.te dom.to in Torre del Greco alla via Sedivola, 85 presso lo studio del suddetto avvocato, per mandato ed elezione di domicilio a margine del presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. c. 4 di invio delle comunicazioni al n. di telefax 081/8820635 o all'indirizzo pec [luigi.torrese@forotorre.it](mailto:luigi.torrese@forotorre.it) -

**RICORRENTE**

**CONTRO** Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro e l.r.p.t. C.F. 80185250588 rapp.to e difeso ex *lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in 30124 Venezia alla Piazza San Marco, 63 pec [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it) -

**RESISTENTE**

**CONTRO** Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto C.F. 80015150271 in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso ex *lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 30124 Venezia alla Piazza San Marco, 63 pec



ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

**NONCHE'** Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto C.F. 80015150271 in  
persona l.r.p.t. dom.to in 30173 Mestre-Venezia (VE) alla via Forte  
Marghera, 191 pec drve@postacert.istruzione.it - **RESISTENTE**

**NONCHE'** Istituto Comprensivo Statale di Dolo (VE), in persona del  
l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 30031 Dolo (VE) alla via IV  
Novembre, 2 C.F. 90164410277 pec [veic867006@pec.istruzione.it](mailto:veic867006@pec.istruzione.it) -  
**RESISTENTE**

**NONCHE'** Istituto Comprensivo Statale di Dolo (VE), in persona del  
l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 30031 Dolo (VE) alla via IV  
Novembre, 2 C.F. 90164410277 rapp.to e difeso *ex lege*  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 30124 Venezia alla  
Piazza San Marco, 63 pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it -  
**RESISTENTE**

**NONCHE'** Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo  
(VE), in persona del l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 30031  
Dolo (VE) alla via C. Frasio, 27 C.F. 82011200274 pec  
vetd06000r@pec.istruzione.it - **RESISTENTE**

**NONCHE'** Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo  
(VE), in persona del l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 30031  
Dolo (VE) alla via C. Frasio, 27 C.F. 82011200274 rapp.to e difeso *ex*  
*lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 30124  
Venezia alla Piazza San Marco, 63 pec  
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**



**NONCHE'**, eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Veneto in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso - **CONTROINTERESSATI**;

### **FATTO**

Il sig. Nunzio Amato è un diplomato che ambisce a operare per i profili amministrativi (cd. personale A.T.A.) nelle scuole statali.

Nei termini di legge presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021 nella provincia di Venezia, allegando copia dei propri titoli di servizio culturali trasmettendo la documentazione all'Istituto capofila Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo (VE) (**doc. 1**);

Il ricorrente concorreva per tutti i profili A.T.A., e quindi per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), essendo munito dei titoli di studio e servizio per l'ammissione alla graduatoria richiesti dal D.M. 640/2017 che disciplina le graduatorie di circolo e istituto di III fascia per il triennio 2018-2021 per il personale A.T.A. (**doc. 2**);

La graduatoria veniva approvata dalla scuola capofila Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo e il sig. Amato figurava regolarmente in tutti i profili con una corretta valutazione dei titoli di



studio e di carriera dichiarati e, quindi, con il punteggio di 17,10 per il profilo AA, 11,80 per il profilo AT e 11,40 per il profilo CS. **(doc. 3)**;

Il ricorrente, quindi, a far data dal 2018 veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per A.A., C.S. e A.T. nelle 30 istituzioni scolastiche da lui indicate nel modello D3 trasmesso telematicamente.

**(doc. 4)**

Per effetto di tale inserimento e dei punteggi ottenuti, il 30.8.2018 il sig. Amato veniva individuato dall'I.C. Statale di Dolo quale destinatario di una proposta di contratto individuale di lavoro per l'a.s. 2018/2019, quale assistente amministrativo, essendo utilmente collocato nella predetta graduatoria.

Seguiva la sottoscrizione del contratto con l'I.C. Statale di Dolo (contratto prot. 6877 del 3.9.2018) di supplenza a tempo determinato con decorrenza dal dal 3.9.2018 al 30.6.2019 per n. 12 ore settimanali di servizio su posto vacante e disponibile, con cessazione dell'incarico al 30.6.2019. **(doc. 5)**

Inopinatamente, a distanza di ben tre mesi dall'inizio del servizio, con decreto prot. 10940/C02a del 20.12.2018 il Dirigente Scolastico del I.C. Statale di Dolo, rettificava il punteggio attribuito al ricorrente rideterminando in 8,10 i punti per assistente amministrativo, 8,10 per assistente tecnico e 7,80 per collaboratore scolastico. **(doc. 6)**

Lo stesso giorno, 20.12.2018, con nota prot. 10977/C02a il medesimo Dirigente Scolastico, in autotutela, disponeva l'annullamento d'ufficio del provvedimento di individuazione di destinatario di contratto a tempo determinato e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a



tempo determinato del 3.9.2018 a far data dal 21.12.2018 dichiarando il servizio prestato da intendersi di fatto e non di diritto e non valido ai fini dell'aggiornamento nelle graduatoria d'istituto; **(doc. 7)**;

### **DIRITTO**

I provvedimenti adottati, invero, sono invalidi, assunti in violazione della disciplina di settore, dei principi inderogabili dell'azione amministrativa, dei canoni di diligenza e correttezza e illegittimi in quanto fondati su un'erronea ricostruzione dei fatti e inficiati da un patente sviamento della funzione.

Sussiste quindi l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio al fine di richiedere il ripristino del contratto di lavoro stipulato, il riconoscimento giuridico ed economico del periodo di lavoro effettuato e di quello perduto a causa della ingiusta risoluzione del contratto e la rettifica delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio scolastico 2018-2021 nelle 30 istituzioni scolastiche indicate nel modello D3, oltre al ripristino del punteggio in graduatoria di 17,10 per il profilo AA, 11,80 per il profilo AT e 11,40 per il profilo CS dichiarando illegittima la decurtazione di punti previa eventuale disapplicazione dei seguenti atti:

- decreto prot. 10940/C02a del 20.12.2018 con cui il Dirigente Scolastico del I.C. Statale di Dolo, rettificava il punteggio attribuito al ricorrente rideterminando in 8,10 il punteggio per AA, 8,10 per AT e 7,80 per CS;
- coeva nota prot. 10977/C02a di annullamento d'ufficio del provvedimento di individuazione di destinatario di contratto a tempo



determinato e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato del 3.9.2018;

### **I) GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.**

Il G.O. è competente a decidere la controversia.

La giurisprudenza è granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297, e ss. mm., la giurisdizione spetta al G.O., venendo in questione determinazioni assunte con capacità e poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. S.U. n. 16756/2014).

Lo stesso D.M. 640/2017, *lex specialis* della procedura che disciplina le domande di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2018-2021 per il personale A.T.A., sancisce all'art. 9 che dopo l'approvazione della graduatoria questa "è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro".

Infatti il Giudice del Lavoro ha giurisdizione in materia di effetti di provvedimenti amministrativi direttamente e immediatamente incidenti sul rapporto di lavoro come sancito dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n. 3677 del 16.2.2009.

Dei provvedimenti sopra indicati, con cui la P.A. resistente rideterminava il punteggio in graduatoria e risolveva il contratto di lavoro con il sig. Amato, si richiede al G.d.L. la disapplicazione costituendo atti incidenti direttamente sul rapporto di lavoro.

L'art. 63 del D.Lgs. 165 del 2001 devolve al G.O., in funzione di giudice



del lavoro, **tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA.** di cui all'art. 1 c. 2 ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.

Il ricorrente si rivolge al G.d.L. impugnando, ai fini della disapplicazione, i provvedimenti incidenti direttamente sul rapporto di lavoro, venendo in rilievo diritti soggettivi perfetti e costituzionalmente protetti e potendo operare nel caso *de quo* il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63 c. 1 del D.lg. n. 165 del 2001, che presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo.

**II) ILLEGITTIMITA' DEL COMPORTAMENTO DATORIALE E DEI DECRETI DI RIDETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 COST., 554 DEL D.LGS 16.4.1994 N. 297 T.U. ISTRUZIONE, DEL D.M. 640/2017 DEL 30.8.2017 E DEL D.M. 13.12.2000 N. 430. ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA E DEGLI ARTT. 1175, 1176 e 1375 C.C. INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE**

Gli atti con cui la P.A. resistente ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato e rideterminato il punteggio in graduatoria del ricorrente fondano su un un triplice, errato, presupposto secondo cui:

1) il servizio prestato presso le scuole paritarie... non sarebbe valutabile in riferimento a quando disposto dal D.M. 640/2017 perché:



- a) non coperto da contribuzioni INPS per la parte prestata quale lavoratore dipendente;
  - b) o perché prestato in regime di rapporto CO.CO.CO.
- 2) l'attestato di operatore amministrativo non sarebbe valutabile perché non risulta rilasciato ai sensi dell'art. 14 L. 845/1978;
- 3) l'attestato di dattilografia, rilasciato dall'Ente S.E.F. Centro Studi "Tempus Nostrum" di Pozzuoli il 6.2.2017 non sarebbe valutabile perché non rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici;
- Si confuteranno di seguito le tre affermazioni.

**SERVIZIO PRESTATO QUALE LAVORATORE SUBORDINATO**  
**PRESSO LA SCUOLA PARITARIA SAN PAOLO E SUA**  
**VALUTABILITA' AI SENSI DEL D.M. 640/2017**

Il sig. Amato dall'8.5.2017 al 31.12.2017 ha prestato servizio quale dipendente subordinato a tempo determinato presso la Scuola Paritaria San Paolo di Pozzuoli con le mansioni di assistente amministrativo, secondo il CCNL scuole private laiche, come emerge dal certificato di servizio n. 1147 rilasciato dalla Scuola Paritaria San Paolo il 2.5.2018 che specifica che i contributi vennero versati su matricola INPS 5135432837 **(doc. 8)**;

Sostiene la P.A. resistente che il periodo di lavoro subordinato prestato presso la Scuola San Paolo non sia *"coperto da contribuzioni INPS"*.

L'affermazione è clamorosamente smentita dall'estratto contributivo INPS ove il periodo di lavoro subordinato in discorso è puntualmente indicato. **(doc. 9)**;





Ciò *sufficit* per evidenziare l'illegittimità del comportamento datoriale.

Ma anche in diritto l'affermazione è errata: poiché se anche si fosse verificato il mancato versamento dei contributi, ciò non avrebbe consentito alla resistente di assumere la draconiana determinazione di non valutare tale rapporto lavorativo ai fini della graduatoria perché essa avrebbe sempre dovuto valutare l'effettività del servizio svolto e non la sussistenza della prestazione contributiva (eventualmente, e non è questo il caso di specie) omessa dal datore di lavoro.

Ciò perché, come di recente disposto anche dal Tribunale di Milano – Sez. Lavoro nel proc. R.G. 11370/2018 G.d.L. dott. Perillo, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi (il datore di lavoro) pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore.

Infatti, come sancito più volte dal Consiglio di Stato, una volta fornita dal lavoratore dimostrazione della prestazione effettiva del servizio svolto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali da selezionare. **A siffatta condotta omissiva - sanzionata da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è estraneo - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale e assicurativo (cfr. CdS VI sez. n. 2136/2013 doc. 10)**



Nel caso di specie, peraltro, l'effettività della prestazione lavorativa è indiscutibile alla luce dei documenti che si versano:

- certificato di servizio della scuola paritaria San Paolo con indicazione della matricola su cui erano versati i contributi della mansione di assistente amministrativo; **(doc. 8)**
- estratto contributivo INPS dal quale si evince il versamento dei contributi per il periodo di lavoro da parte della scuola paritaria San Paolo s.r.l. **(doc. 9)**;
- comunicazione obbligatoria UNILAV di assunzione a tempo determinato quale assistente amministrativo e rapporto di trasmissione; **(doc. 11)**;
- contratto di assunzione a tempo determinato disciplinato dal richiamato CCNL; **(doc. 12)**;
- CUD 2018 rilasciato al lavoratore dal datore di lavoro **(doc. 14)**;
- certificato storico del Centro per l'Impiego di Nola MOD C/2 dal quale si evince il rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto San Paolo quale "assistente amministrativo"; **(doc. 15)**
- la percezione dell'indennità di disoccupazione NASPI **(doc. 9)**;

Errata e pretestuosa è quindi la determinazione della P.A. resistente di non considerare il lavoro subordinato svolto dal sig. Amato presso la Scuola Paritaria San Paolo quale "assistente amministrativo".

**DEL SERVIZIO PRESTATO CON RAPPORTO DI CO.CO.CO E LA  
VALUTABILITA' AI SENSI DEL D.M. 640/2017**

Come emerge dal certificato di servizio che si versa in atti il ricorrente negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 ha prestato servizio con



contratto a progetto presso l'Istituto Paritario Voltaire in Napoli, gestito dalla società FA.NA s.r.l., con la qualifica di assistente amministrativo.

**(doc. 16)**

Per i periodi di lavoro indicati nel certificato di servizio, i versamenti contributivi emergono dall'estratto contributivo INPS **(doc. 17)** e dalle buste paga **(doc. 18)** e dalla certificazione unica 2018 rilasciata dalla società datrice **(doc. 19)**;

Il decreto di rettifica della graduatoria e il provvedimento di risoluzione del rapporto lavorativo fondano sulla convinzione che il rapporto lavorativo con contratto a progetto/programma di lavoro o fase di esso, non sia suscettibile di valutazione in riferimento a quando disposto dal D.M. 640/2017. Di conseguenza, la P.A. non riconosce quale titolo di servizio valutabile ai fini della formazione delle graduatorie della terza fascia A.T.A. quello prestatore dal ricorrente quale assistente amministrativo in forza di contratto di collaborazione continuativa (CO.CO.CO.)

Tale affermazione travisa la normativa vigente: la lettura del D.M. 640/2017 non solo non giustifica questa singolare interpretazione ma la sconfessa.

Occorre premettere che il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato in G.U. 24.1.2001 n. 19 costituisce il regolamento che norma le modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'art. 4 della L. 3.5.1999 n. 124. **(doc. 20)**

In applicazione di tale disposto, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca il 30.8.2017 ha emesso il D.M. 640 che istituisce, per il triennio



scolastico 2018-2021, graduatorie di circolo e istituto di terza fascia nelle istituzioni scolastiche concernente diversi profili professionali, tra cui quello di collaboratore scolastico **(doc. 2)**;

Il D.M. 640/2017 **indica i titoli culturali e di servizio valutabili e i criteri di valutazione degli stessi** ai fini della formazione delle graduatorie.

Quanto ai titoli di servizio, il D.M. 640/2017 prevede l'attribuzione di punteggi per i **servizi** prestati in qualità di responsabile o assistente amministrativo nei vari ordini di scuola statale e non statale.

Il decreto, nelle note finali, precisa che il servizio valutabile è quello **“effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta”**.

Sicché il D.M. in discorso discorre sempre e solo di **SERVIZIO** valutabile ai fini della graduatoria SENZA COMPIERE ALCUNA DISTINZIONE TRA SERVIZIO RESO IN REGIME DI SUBORDINAZIONE, PARASUBORDINAZIONE O IN VIA AUTONOMA.

Invero la frase ***“lavoro dipendente o subordinato”*** non si rinviene affatto in tutto il D.M. 640/2017 ove si discorre SOLO ED ESCLUSIVAMENTE di **SERVIZIO SCOLASTICO RESO**.

Servizio scolastico e lavoro dipendente NON sono sinonimi: le SSUU della Cassazione hanno affermato che **esiste rapporto di servizio con la P.A. sia nei rapporti di pubblico impiego, sia nei rapporti di parasubordinazione o di collaborazione continuativa e coordinata sia per il funzionario onorario**. (cfr. Cass. SS.UU. 9.4.2008 n. 9160 e n.



2033/1985, 1556/1994, 3129/1997, 5398/2007, 3413/2008).

Giova ricordare che sia il lavoratore subordinato che quello parasubordinato prestano un **servizio** al datore di lavoro così come prestano un **servizio** al committente il lavoratore autonomo che, come recita l'art. 2222 c.c., *“si obbliga a compiere... un'opera o un **servizio**, con lavoro prevalentemente proprio”*.

Ai sensi dell'art. 5.11 del D.M. 640/2017 l'aspirante all'ingresso in graduatoria che produceva domanda di inserimento doveva compilare l'apposito modello specificando il profilo professionale richiesto, i titoli di accesso di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'allegato **A/2** al D.M. contiene la *“Tabella di valutazione dei titoli”* per le graduatorie per le supplenze di assistente amministrativo.

Al punto B) di tale tabella sono elencati i titoli di **“servizio prestato in qualità di assistente amministrativo”** valutabili ai fini della formazione delle graduatorie.

Al punto B) 4.2 lett. d) viene indicato il **“servizio”** prestato in **“scuole non statali paritarie”**.

L'allegato A/2 al punto 8 evidenzia che **“qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie..., il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla meta...”**.

La nota alla tabella di valutazione allegata al D.M. chiarisce che: **“il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”**.



Ciò posto, non si rinviene nel D.M. 640/2017 alcuna esclusione del servizio reso con rapporto di CO.CO.CO. tra i titoli di servizio valutabili. Sicché, al contrario di quanto sostenuto negli atti impugnati, il D.M. 640/2017 (punto B dell'allegato **A/2**) **consente espressamente la valutabilità dei titoli di servizio prestati “nelle scuole non statali paritarie”, prevedendo, però, in questo caso, il dimezzamento del punteggio previsto per ogni anno.**

Il citato D.M. non attribuisce alcuna rilevanza alla tipologia contrattuale in virtù del quale il servizio è stato prestato, ma dà esclusivo rilievo, ai fini della valutabilità del servizio, alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- che il servizio sia stato **effettivamente prestato**, dando rilievo all'esperienza specifica maturata lavorando nel relativo profilo professionale;
- che tale servizio sia relativo **“a periodi coperti da nomina o da contratto”** e, quindi, da **qualsiasi tipologia di contratto senza distinzione tra contratto subordinato, parasubordinato o, addirittura, contratto d'opera;**
- che per tale servizio via sia stata retribuzione **“anche ridotta”**.

Particolarmente significativo il riferimento alla retribuzione **“anche ridotta”**. Se il legislatore del D.M. n. 640/2017 avesse inteso escludere dalla graduazione le tipologie di contratto **“atipiche”**, non avrebbe previsto il requisito della **retribuzione anche ridotta** e ciò perché una retribuzione differenziata al ribasso è possibile solo con rapporti di lavoro diversi dal subordinato, essendo questi ultimi assoggettati agli



importi minimali previsti nei CCNL stabiliti annualmente dall'INPS (cfr. circolare INPS n. 13 del 26.1.2018 (**doc. 21**))

\*\*\*

Sicché il legislatore, quando all'art. 554 del T.U. istruzione discorre di “**almeno due anni di servizio prestato**”, e quando nel D.M. 640/2017 precisa che il servizio valutabile è quello “**effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta**” ha inteso ricomprendere tra i titoli computabili ogni prestazione lavorativa espletata in favore della scuola in virtù di un regolare contratto.

Le parole usate nel D.M. 640/2017 non sottendono limitazioni o esclusioni: il legislatore ha deliberatamente incluso tra i titoli valutabili **ogni servizio prestato in virtù di regolare contratto retribuito, anche in maniera ridotta, presso qualsiasi scuola.**

Il decreto utilizza una dizione talmente lata (**ogni servizio prestato in virtù di regolare contratto retribuito presso qualsiasi scuola, ogni servizio effettivamente prestato o, comunque, coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta**) per non privare di punteggio le attività lavorative comunque prestate quale assistente amministrativo o collaboratore scolastico prescindendo dalla forma giuridica nella quale è stata incasellata, valorizzandone, per contro, la portata EFFETTIVA: “**ogni servizio effettivamente prestato**”.

Peraltro in nessuna parte della normativa è richiama il rapporto di lavoro subordinato quale unico servizio computabile ai fini della graduazione.



Viceversa il legislatore, se avesse voluto escludere alcune tipologie contrattuali (quali i contratti in regime di parasubordinazione come i CO.CO.CO.) lo avrebbe precisato in maniera esplicita.

Sussiste quindi una indicazione normativa favorevole al pieno apprezzamento delle più diverse esperienze di lavoro maturate dagli assistenti amministrativi da graduare, **né la P.A. resistente è in grado di indicare una sola norma di diritto positivo vigente che escluda dalla graduazione nella terza fascia ATA i lavoratori che abbiano prestato servizio con contratti basati sul rapporto di collaborazione presso le scuole paritarie.**

In tale senso si è espresso, in vicenda identica a quella oggi all'attenzione dell'odierno giudicante, la sentenza resa dal TAR Abruzzo sez. L'Aquila n. 813 del 2014 (**doc. 22**) in vigore del precedente D.M. 59/2008 che è identico al D.M. 640/2017 (**doc. 23**).

\*\*\*

Un ulteriore elemento milita per l'illegittimità dell'impugnato decreto di risoluzione contrattuale. Nell'analogo D.M. per l'attribuzione delle supplenze di insegnamento (D.M. n. 374 del 1°6.2017 **doc. 24**) viene espressamente indicato alla pag. 10:

*“TITOLI DI SERVIZIO 1. Il servizio prestato con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero...*

**2 I servizi prestati con CONTRATTI ATIPICI, NON DA LAVORO DIPENDENTE, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su INSEGNAMENTI CURRICULARI, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per**





**i contratti di lavoro dipendente.”**

Quindi il D.M. 374 del 1°.6.2017, come già il precedente D.M. n. 353 del 23.5.2014 (**doc. 25**) sancisce che i servizi prestati con contratto atipico, stipulati **nelle scuole paritarie su insegnamenti curriculari**, sono valutati per l'intero periodo, secondo gli stessi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente, sia per la seconda che per la terza fascia.

La circostanza che nei DD.MM. che istituiscono le supplenze per gli insegnanti si faccia esplicito riferimento ai rapporti di lavoro parasubordinati (CO.CO.CO.) è dovuto alla necessità di indicare le modalità con cui tale il servizio di insegnamento va computato ai fini delle graduatorie **distinguendo gli insegnamenti curriculari da quelli non curriculari**.

Sicché il D.M. per le supplenze degli insegnanti non distingue se il servizio sia stato reso con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato **ma solo se l'insegnamento impartito sia stato o meno curriculare**.

Naturalmente una tale specificazione non era necessaria per il personale ATA che non presta attività di insegnamento e questo è il motivo per cui il D.M. 640/2017 non distingue tra titoli di servizio svolti con contratto subordinato o parasubordinato.

Sicché appare irragionevole e discriminatorio escludere per il personale ATA il periodo di lavoro svolto quale CO.CO.CO. mentre tale periodo viene computato per gli insegnanti.

\*\*\*



Un ulteriore aspetto va segnalato: sin dal 2005 il MIUR, dopo l'approvazione della L. n. 30 del 14.2.2003 (cd. Legge Biagi), con nota prot. n. 11477 del 6.12.2005 **consentiva l'apertura di scuole paritarie anche in presenza di contratti di lavoro basati sul rapporto di collaborazione (doc. 26)** confermando per le scuole paritarie la liceità dell'utilizzo del sistema di contratti di collaborazione continuativa. Ciò dimostra come il sistema scolastico abbia da tempo parificato le figure di lavoratori subordinati e parasubordinati. Tant'è che, successivamente, il DPR n. 119 del 22.6.2009 all'art. 4 c. 5 ha previsto espressamente l'assunzione di personale CO.CO.CO. da parte delle istituzioni scolastiche con la mansioni di personale A.T.A. **(doc. 27)**.

### **IN DEFINITIVA**

La rideterminazione del punteggio attribuito al ricorrente per i servizi prestati in scuola paritaria con contratto parasubordinato è illegittima avendo il sig. Amato effettivamente prestato regolare servizio retribuito di assistente amministrativo in virtù di contratto di collaborazione continuata. **Gli assistenti scolastici che hanno svolto servizio in scuole paritarie con contratto di lavoro parasubordinato, hanno il diritto al punteggio alla stessa stregua dei lavoratori subordinati.**

L'affermazione contenuta nel decreto espulsivo secondo cui il servizio prestato quale CO.CO.CO. non sarebbe utilmente considerabile ai fini della graduatoria è del tutto illegittima:

- 1) non scaturisce da alcuna norma primaria o secondaria;
- 2) è ingiusta perché privilegia il rapporto di subordinazione e penalizza il lavoro parasubordinato non in base a considerazioni giuridiche, ma in



ubbidienza a preconcetti;

3) è discriminatoria dei diritti del personale ATA che hanno svolto lo stesso servizio e ottenuto gli stessi risultati, anche se con presupposti contrattuali diversi;

4) è discriminatoria creando un trattamento diversificato a parità di condizioni di partenza: con titoli di servizio maturati in virtù di contratti a progetto previsti dalla Legge Biagi e di collaborazione coordinata e continuativa previsti dal Jobs Act, sono migliaia le persone che sono state assunte con la qualifica di personale ATA nelle istituzioni scolastiche di tutta l'Italia, senza che la PA muovesse le obiezioni che oggi muove al ricorrente.

5) Non tiene conto che la stessa P.A. utilizza personale amministrativo nelle istituzioni scolastiche statali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendo ad essi posti nelle graduatorie definitive del personale ATA (D.P.R. n. 119 del 22.6.2009 art. 4 c. 5).

**DELL'ATTESTATO DI DATILOGRAFIA E LA VALUTABILITA' AI  
SENSI DEL D.M. 640/2017 E DEL D.M. 170/2016**

Nel decreto di risoluzione del contratto di supplenza si afferma che l'attestato di dattilografia rilasciato al sig. Amato dall'Ente S.E.F. Centro Studi "*Tempus Nostrum*" di Pozzuoli non sarebbe valutabile perché non rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per questo, la P.A. resistente nega la validità del titolo culturale ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria.

L'affermazione è errata.



Il 6.2.2017 il ricorrente ha conseguito presso il Centro Studi “*Tempus Nostrum*” di Pozzuoli, l’attestato in dattilografia rilasciato da S.E.F. ente erogatore di formazione. **(doc. 28)**

Come si legge nell’attestato, S.E.F. s.r.l. con sede in Napoli alla via Pietro Castellino, 141 P.I. 06583241218, è ente accreditato a erogare formazione presso il M.I.U.R. con decreto prot. 595 del 15.7.2014 secondo quanto previsto dalla direttiva 90/2003 e della successiva direttiva n. 170 del 21.3.2016.

Sul sito <http://www.sefsrl.eu/> sezione “*verifica attestato*” è possibile verificare la validità degli attestati esibiti digitando il nome del soggetto discente e il numero di attestato. La verifica per il sig. Amato è positiva **(doc. 29).**

La norma che disciplina la procedura istruttoria per ottenere l’accreditamento/qualificazione è la Direttiva n. 170 del 21.3.2016 **(doc. 30)** che ha sostituito la Direttiva n. 90 del 1°.12.2003, il D.M. 177/2000 e le Direttive n. 305/96 e n. 156/98. **(doc. 31)**

Rispetto alle precedenti disposizioni, la Direttiva n. 170/2016 **disciplina sia le procedure per l’accreditamento e la qualificazione (artt. 2, 3 e 4) che quelle per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione (art. 5).** (cfr. faq n. 7 Direttiva 170 del 21.3.2016 **doc. 32).**

S.E.F. s.r.l., è ente presente nell’elenco degli enti accreditati sotto la Direttiva 90/2003. **(doc. 33)** Tale ente di formazione si è poi accreditato nuovamente sotto la Direttiva 170/2016. Infatti gli Enti accreditati prima del 2016 con la vecchia direttiva 90/2003 (poi sostituita dalla Direttiva 170/2016), avevano l’obbligo di registrarsi nuovamente nella



piattaforma *on line*: e così ha fatto la S.E.F. **(doc. 34)**

Assodato quindi che S.E.F. è ente accreditato secondo la Direttiva 170/2016 (come lo era sotto la Direttiva 90/2003) è lo stesso MIUR a rispondere ai dubbi della P.A. resistente nelle FAQ alla Direttiva 170 del 21.3.2016 in ordine all'accreditamento/qualificazione dei soggetti che offrono formazione. **(doc. 32).**

Infatti nella FAQ n. 5 *“Quali benefici ha un Ente che viene accreditato o riconosciuto qualificato dal MIUR per il personale della scuola?”*

La risposta fornita dal MIUR è la seguente:

***“Tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto l’Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola sul territorio nazionale, contribuisce a tale formazione e non deve più richiedere l’autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa.***

La FAQ n. 12 chiarisce che ***“i soggetti già accreditati/qualificati non devono più richiedere il riconoscimento dei singoli corsi”***.

Quindi il titolo di dattilografia rilasciato al ricorrente dall’Ente S.E.F., regolarmente accreditato secondo la direttiva D.M. 170/2016, è ***ope legis riconosciuto dal Ministero e l’Ente di formazione non doveva più richiedere l’autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o singola attività formativa.***

A seguito di tale riconoscimento, il MIUR oggi non può disconoscere la validità del titolo e negare l’attribuzione del punteggio relativo.

L’automatico riconoscimento della formazione erogata dagli enti



accreditati presso il MIUR ai sensi della direttiva D.M. 170/2016 comporta che il certificato deve ritenersi senz'altro "istituito" dallo Stato in virtù del fatto che **"tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto l'Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola sul territorio nazionale, contribuisce a tale formazione e non deve più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa"**.

In ogni caso l'allegato A/1 del D.M. 640/2017 contenente la "tabella di valutazione dei titoli" al punto 4 richiama la nota 6 alla tabella di valutazione.

Tale tabella chiarisce che: **"gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati (e quindi DEVONO ESSERE CONSIDERATI n.d.r.) come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione**, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 per il profilo di assistente amministrativo.

La nota chiarisce quindi che tutti gli attestati riconosciuti dal Ministero devono essere considerati ai fini della graduazione.

Orbene l'affermazione in ordine alla non valutabilità del titolo si rinviene nelle F.A.Q. n. 16 del MIUR al D.M. 640/2017.

Occorre evidenziare che il D.M. 640/2017 costituisce la *lex specialis* del concorso per titoli e unica fonte della procedura di graduazione. Le FAQ hanno mera funzione di illustrazione delle regole già formate e



predisposte dal D.M., senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle disposizioni del D.M.

Le regole della *lex specialis* vincolano rigidamente l'operato della P.A., obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della *par condicio* dei concorrenti.

Le FAQ quindi non possono costituire illegittima modifica e/o integrazione delle regole portate dal D.M. ma solo costituire chiarimento e delucidazione delle previsioni della *lex specialis* per renderne chiaro e comprensibile il significato e la *ratio* (cfr. C.d.S. Sez. III, 22/01/2014, n. 290). Le FAQ non possono attribuire a una disposizione di un bando significato e portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cos. (*ex multis* C.d.S. Sez. III n. 1993 del 20.4.2015 Sez. VI n. 6154 del 15.12.2014 e Sez. III 13.1.2016 n. 74).

Nel caso di specie la FAQ n. 16 comporta la modifica sostanziale di una puntuale disposizione del bando e non ha alcun valore giuridico perché allorché la P.A. si determina in maniera diversa rispetto a un atto già emesso deve seguire la regola del *contrarius actus* secondo cui la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme e seguendo lo stesso procedimento della sua adozione, sia sotto il profilo soggettivo (organi deliberativi) che procedimentale (fonte di pubblicazione).

In via subordinata: anche ad accedere, per assurdo, alla tesi della mancata computabilità dell'attestato di dattilografia, la P.A. avrebbe



dovuto prendere comunque atto che la decurtazione di un (1) punto attribuito a tale attestato non avrebbe avuto influenza sulla continuazione del rapporto contrattuale in considerazione del fatto che permanevano in capo all'Amato ben 16,10 punti sui 17,10 dichiarati in istanza di ammissione e che tale punteggio consentiva comunque la permanenza del contratto di supplenza non mutando sostanzialmente la graduatoria anche in considerazione che soggetti con meno di 16,10 punti hanno trovato impiego quali supplenti del personale A.T.A. di terza fascia.

#### **DEL TITOLO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO**

#### **E LA VALUTABILITA' AI SENSI DEL D.M. 640/2017**

Il decreto di risoluzione del contratto di supplenza afferma che l'attestato di operatore amministrativo non sarebbe valutabile perché non risulta rilasciato ai sensi dell'art. 14 L. 845/1978.

E' falso.

Come può agevolmente verificarsi dalla lettura dell'attestato di qualifica professionale, esso venne **espressamente convalidato** il 16.1.2018 **"ai sensi dell'art. 14 L. n. 845 del 21.12.1978"** dalla Regione Campania – Direzione Generale per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili. **(doc. 35)**

La convalida riporta la firma del funzionario delegato della Giunta Regionale della Campania dott.ssa Lorella Del Giudice e attesta che è il n. 50 del registro rilascio attestati e n. 832 del registro convalida attestati.

L'errore della P.A. è dovuto, probabilmente, al fatto che in occasione





della verifica dei titoli, il ricorrente produsse il certificato provvisorio rilasciato dall'Ente di formazione Perform s.r.l. il 1°.12.2017 in cui si certificava che il sig. Amato aveva sostenuto gli esami del corso operatore amministrativo livello EQF3. **(doc. 36).**

E tuttavia, in perfetta malafede, la PA resistente, avvedutasi della mancanza della convalida da parte della Regione nel certificato provvisorio, non contestò al ricorrente tale mancanza, in modo da consentirgli di produrre il certificato definitivo corretto, ma ne trasse la conclusione che tale convalida mancasse del tutto.

Orbene sarebbe bastato comunicare al ricorrente l'avvio del procedimento di risoluzione per la mancata convalida del titolo per renderlo edotto di dover produrre il certificato definitivo e non l'attestato provvisorio.

L'art. 6 lett. B) della L. 241/1990 sancisce il principio generale di lealtà e responsabilità dei comportamenti della P.A. in tema di "soccorso istruttorio" secondo la quale la P.A. non ha il potere di rigettare un'istanza per il sol fatto che essa sia carente in qualche sua parte purché dal tenore della stessa e dalla eventuale documentazione che l'accompagna sia possibile evincere il contenuto minimo dell'istanza.

In base a tali principi la P.A. avrebbe dovuto – una volta verificata la inidoneità dell'attestato fornito dal ricorrente in sede di verifica dei titoli culturali – di richiedere chiarimenti e integrazioni in un termine perentorio al fine di chiarire la propria posizione.

E' operativo anche in tema di concorsi pubblici il principio secondo cui la presentazione da parte del candidato di documentazione inidonea



quale la certificazione – ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto – costituisca una mera irregolarità documentale sanabile ai sensi dell'art. 6 lett. B) laddove prevede che le dichiarazioni o le istanze erronee o incomplete possono essere sostituite o rettificate con il potere della P.A. di ordinare altresì esibizioni documentali.

Il TAR Veneto sez. I con la sentenza n. 144 del 9.2.2017 ha sancito l'obbligo dell'impiego del soccorredo istruttorio a rettifica di domande di partecipazione a un concorso errate o insufficienti: *“La P.A. rilevate anomalie nella domanda di partecipazione, avrebbe dovuto e potuto interpellare la candidata per un chiarimento, in luogo di disporre l'immediata esclusione da una delle due procedure”*.

Il comportamento della P.A. appare ancor più scorretto allorché dalla lettura del certificato provvisorio consegnato dall'odierno ricorrente emerge che la qualifica fosse autorizzata dalla Regione Campania.

E infatti il certificato richiama:

- La delibera di G.M. n. 315 del 21.6.2011 e DGR n. 808 del 23.12.2015;
- Il codice di accreditamento presso la Regione Campania per svolgere corsi professionali autofinanziati;
- l'autorizzazione del corso da parte della Regione Campania con nota 0136301 del 24.2.2017;

Dalla lettura del certificato la P.A. resistente avrebbe dovuto chiedere al ricorrente di produrre l'attestato di qualifica professionale vidimato dalla Regione Campania. Invece l'Ente, in preda ai suoi pregiudizi, ha



ritenuto di fare diversamente.

**III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, dell'art. 2 L. 7.8.1990 n. 241, dell'art. 7 del D.M. 30.8.2017 n. 640, degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, buona fede e correttezza**

Va censurato il comportamento delle PP.AA. resistenti, che il 21.12.2018 ha risolto il contratto di lavoro stipulato a settembre 3.9.2018 nonostante l'anno scolastico fosse da mesi iniziato e fossero decorsi i termini di legge per l'effettuazione dei controlli.

Si consideri che l'art. 7 del D.M. n. 640/2017 prevede che: «4. *Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. 5. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda*».

La disciplina regolamentare, quindi, delimita l'esercizio del potere di verifica dal punto di vista temporale, circoscrivendolo al momento del conferimento del primo incarico lavorativo e impone l'immediatezza del controllo ("tempestivamente") per evitare che ritardi e omissioni



crystallizing positions of law still *sub condicione*.

The scrolling of the graduatorie requires ontologically an ascertaining rapid on the *status* of the candidate in charge, in order to proceed immediately to the appointment of the person entitled by means of an inquiry of the candidate successively positioned.

Orbene, la norma regolamentare richiama le modalità dettate dall'art. 72 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 a mente del quale la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive va necessariamente effettuata entro il termine tassativo di 30 giorni, pena la contestazione della violazione dei doveri d'ufficio in sede di valutazione della *performance* del funzionario incaricato. Il termine in parola coincide con l'arco temporale massimo che, in via generale, l'art. 2 della L. 7.8.1990 n. 241 prescrive per il completamento dei procedimenti amministrativi.

Sebbene l'ordinamento giuridico non sanzioni il decorso del termine con la decadenza dal potere di controllo, il notevole ritardo nella verifica è comunque suscettibile di integrare un palese vizio di legittimità dei provvedimenti adottati, che, intervenendo ad anno scolastico abbondantemente iniziato, non rispondono ad alcun interesse pubblico generale.

Diversamente opinando, si finirebbe con l'attribuire all'Amministrazione scolastica un potere arbitrario a fronte di modalità di esercizio del tutto indefinite che lasciano il personale nominato, ancorché regolarmente assunto, in una situazione di persistente incertezza sulla propria condizione lavorativa.

Né rileva a tal fine la clausola contenuta nell'art. 8 del D.M. n.



640/2017, secondo la quale «*Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione*», che va sottoposta ad una lettura coordinata e sistematica con quanto disposto nel precedente art.

7. Infatti, se è vero che il controllo generale sui requisiti dei candidati inseriti in graduatoria può essere fatto in ogni momento, è altrettanto vero che tale verifica va inderogabilmente espletata all'atto del primo conferimento di incarico, e quindi entro un ragionevole lasso di tempo dalla nomina, stante la sostanziale differenza di *status* giuridico che distingue la posizione del candidato solo inserito in graduatoria da quella del candidato invece in turno di nomina.

Come rilevato in fatto, nella vicenda di cui è causa si è proceduto alla rideterminazione della graduatoria e alla revoca dell'incarico a distanza di ben 5 mesi dalla stipula del contratto di lavoro quando ormai la posizione giuridica del ricorrente si era consolidata.

L'evidente ritardo nello svolgimento delle verifiche, pertanto, integra una violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale, dal momento che si era ingenerata nel ricorrente una fondata e legittima aspettativa a espletare l'incarico per l'intero anno scolastico.

### **RIVENDICAZIONI ECONOMICHE**

### **DELLE RETRIBUZIONI NON PERCEPITE**

Le PP.AA. resistenti dovranno essere condannate al pagamento della



retribuzione mensile dal giorno della risoluzione del rapporto (21.12.2018) fino a quello della naturale scadenza del contratto (30.6.2019) ovvero le retribuzioni che il ricorrente non ha percepito dal gennaio 2019 al giugno 2019 per l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro. **(doc. 37)**

Tali retribuzioni, per il periodo gennaio 2019 – giugno 2019, (come da contratto di lavoro poi risolto) possono essere così sintetizzate:

GENNAIO 2019:	$483,21 + 32.56 = 515.77$
FEBBRAIO:	$483,21 + 32.56 = 515.77$
MARZO:	$483,21 + 32.56 = 515.77$
APRILE:	$483,21 + 32.56 = 515.77$
MAGGIO:	$483.21 + 32.56 = 515.77$
GIUGNO:	$483.21 + 32.56 = 515.77$
TOTALE	$= 3094.62$ LORDO

TREDICESIMA 2019	241.60
FERIE 2019	241.60
TFR DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	250.55
TOTALE COMPLESSIVO	3828,37

### **DANNI NON PATRIMONIALI**

La situazione lede un bene giuridico patrimoniale e non patrimoniale anche perché **il mancato riconoscimento dei titoli di servizio comporta la retrocessione del ricorrente nella graduatorie con la decurtazione di numerosi punti frustrando ogni aspettativa di esser chiamato per supplenze temporanee per i prossimi tre anni, periodo di validità delle graduatorie.**

Il ricorrente, a causa dello scivolamento in graduatoria, per i prossimi tre anni (periodo di durata delle graduatorie) non sarà chiamato a prestare supplenze frustrando irreparabilmente il diritto a un ingresso in ruolo: infatti le graduatorie formate in base al D.M. 640/2017



comportano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2.2, lettera A) dell'O.M. n. 21 del 23.2.2009 e s.m.i., **l'accesso al concorso per soli titoli relativo all'immissione nella graduatoria permanente per l'assunzione a tempo indeterminato del soggetto che abbia un'anzianità di servizio pari ad almeno 24 mesi. (doc. 38)**

Occorre altresì evidenziare che l'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 (T.U. in materia di istruzione) sancisce che:

*“1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi **sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.***

***2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti”.***

**Pertanto il ricorrente si vede coartata le chance di accedere al concorso per titoli riservato ai soggetti con 24 mesi di anzianità di servizio, impedendogli l'ingresso in ruolo!**

Il danno da perdita di *chance* è la lesione all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel caso di specie è evidente il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il



nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Il ricorrente è quindi danneggiato irreparabilmente dai provvedimenti amministrativi e dai comportamenti datoriali tutti impugnati consistiti nella unilaterale cessazione del rapporto di lavoro con privazione di ogni forma di reddito e sostentamento **a fronte di rapporto di lavoro che già per il primo anno di durata della graduatoria doveva durare per l'intero anno scolastico con prospettive più che concrete di proseguire per i successivi due anni.**

Sicché il ricorrente riceve un danno non solo patrimoniale, costituito dall'annullamento della propria unica fonte di reddito, ma anche un danno non altrimenti risarcibile alle aspettative di crescita professionale e di sviluppo lavorativo e di carriera e di futuro ingresso in ruolo.

\* \* \*

Il ricorrente Nunzio Amato, *ut supra* rapp.to, difeso ed elett.te dom.to, con esplicita riserva di aggiungere, variare e proporre nuovi motivi all'integrale conoscenza degli atti tutti o a seguito della produzione di documenti ignoti

### **CONCLUDE**

affinché codesto Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria e previa disapplicazione di ogni atto lesivo ed impugnato – ivi compresi quelli presupposti, conseguenti o connessi, anche se non conosciuti dalla ricorrente - voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa





fissazione dell'udienza di discussione e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019, quale assistente amministrativo, presso l'Istituto Comprensivo di Dolo (VE), in quanto utilmente collocato nella III fascia della graduatoria di Istituto per il personale A.T.A. approvata dall'Istituto capofila Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo, valida per il triennio 2018/2019, in ragione dei titoli di studio e di carriera dichiarati nella domanda di inserimento;
- 2) dichiarare il diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione fino a quella della prevista cessazione;
- 3) accertare e dichiarare illegittima la risoluzione del contratto di lavoro e riconoscere il diritto del ricorrente Nunzio Amato alla continuazione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo/categoria di assistente scolastico in esecuzione del contratto inter partes prot. 6877 del 3.9.2018 e riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL versato in atti per la figura di assistente amministrativo;
- 4) condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente dalla data di assunzione in servizio (3.9.2018) alla data di cessazione (20.12.2018) e, oltre, per tutto il



- periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto (30.6.2019) a seguito della nomina quale assistente amministrativo per l'a.s. 2018/2019 presso l'Istituto Comprensivo di Dolo (VE), giusto il richiamato contratto individuale di lavoro con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio) ed economico derivante dal relativo trattamento retributivo;
- 5) per tutti i suesposti motivi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dall'Istituto capofila Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo e valida per il triennio 2017-2020, nei profili di AA, AT e CS, in quanto munito di valido titolo di servizio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti 17,10 per il profilo AA, 11,80 per il profilo AT e 11,40 per il profilo CS. o per quelli che risulteranno di Giustizia;
- 6) conseguentemente, condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a ripristinare il punteggio in graduatoria nella III fascia della graduatoria per i rispettivi profili professionali di AA, AT e CS come originariamente attribuito al ricorrente o quello che risulterà di Giustizia dichiarando illegittima la decurtazione di punti operata con il decreto di risoluzione del contratto e di correzione della graduatoria;
- 7) per l'effetto, condannare le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della risoluzione del contratto al ripristino o fino a quello della scadenza (30.6.2009) e in ogni caso anche a titolo di risarcimento del danno e indennità nella misura



complessiva di Euro 3.828,37 o a quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate o, in quelle somme che risultassero di Giustizia;

- 8) condannare altresì i resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per l'omesso versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare;
- 9) accertare e dichiarare che il resistente ha subito danni dalla riferita condotta illegittima datoriale materiali, morali e da perdita di chance da risarcirsi con separato giudizio.
- 10) dichiarare la nullità, annullare e/o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi ogni atto contrario, illegittimo o irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore, ivi compreso, con elencazione esemplificativa ma non esaustiva, il decreto prot. 10940/C02a del 20.12.2018 con cui il D.S. del I.C. Statale di Dolo, rettificava il punteggio attribuito al ricorrente rideterminandolo e coeva nota prot. 10977/C02a di annullamento d'ufficio del provvedimento di individuazione di destinatario di contratto a tempo determinato e risoluzione del contratto di lavoro;
- 11) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- 12) condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato



antistatario ex art. 93 c.p.c.

**IN VIA ISTRUTTORIA:** ammettere tutti i mezzi istruttori che si rendessero necessari, ed eventualmente a norma del comma 5 dell'art. 420 c.p.c.

Si chiede ordinare ai resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

In caso di impugnativa si chiede disporsi C.T.U. al fine di accertare le somme comunque spettanti al ricorrente sulla base della normativa innanzi invocata o dei parametri contrattuali che il consulente o il Giudice vorranno ritenere applicarsi alla fattispecie.

Con espressa riserva di chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS per ottenere la condanna di parte convenuta al pagamento a favore di detto ente dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti come per legge sulle somme già corrisposte e su quelle che verranno accertate spettare nel presente giudizio.

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso.

- 1) Domanda graduatorie terza fascia triennio 2017-2019
- 2) D.M. 640 del 30.8.2017
- 3) Schermate inserimento scuole Modello D3
- 4) Graduatoria III fascia ATA
- 5) Contratto di lavoro
- 6) decreto rideterminazione punteggio;
- 7) risoluzione contratto;
- 8) Certificato di servizio n. 1147 del 2.5.2018;
- 9) Estratto contributivo INPS;
- 10) sentenza CdS servizio senza contributi;
- 11) comunicazione UNILAV assunzione e rapporto di trasmissione;
- 12) contratto di lavoro;
- 13)



- 14) CUD 2018;
- 15) certificato storico del Centro per l'Impiego di Nola MOD C/2;
- 16) certificato servizio istituto Voltaire;
- 17) estratto contributivo INPS;
- 18) buste paga;
- 19) certificazione unica 2018;
- 20) D.M. 13.12.2000 n. 430
- 21) Circolare INPS n. 13 del 26-01-2018
- 22) Sentenza TAR L'Aquila n. 813 del 2014
- 23) D.M. 59 del 26.6.2008-graduatorie-ata-di-terza-fascia
- 24) DM 374 del 1 giugno 2017
- 25) D.M. n. 353 del 23.5.2014;
- 26) Nota MIUR n. 11477 del 6 dicembre 2005
- 27) DPR 119/2009;
- 28) attestato dattilografia SEF s.r.l.;
- 29) verifica attestato SEF;
- 30) Direttiva n. 170 del 21.3.2016;
- 31) Direttiva n. 90 del 1°.12.2003;
- 32) faq Direttiva 170 del 21.3.2016;
- 33) Elenco Enti accreditati direttiva 90 2003
- 34) Elenco Enti direttiva 170 2016
- 35) attestato di qualifica professionale Perform
- 36) certificato provvisorio di qualifica Perform
- 37) Cedolini busta paga MIUR
- 38) O.M. 21-del 23.2.2009 concorso-24-mesi-ata-a.s.-2008-2009

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile. Il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Salvis Juribus

Napoli, 12.7.2019

Avv. Luigi Torrese

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 150 e ss. CPC**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R.



Veneto in cui la ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso (**doc. 4 graduatoria degli aventi diritto**) si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Veneto o a modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### **fa istanza**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso

#### **quanto ai controinteressati**

soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Veneto in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio



scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso  
disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Veneto o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito e che vorrà indicare ex art. 150 e ss. c.p.c. e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico della P.A. resistente.

Napoli, 7.7.2019

Avv. Luigi Torrese

